

SENTENZA N.

N. 35434/2004

N. REG. DEP.

Sent. 10183	2002
Rep. 8083	2007



REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
IL TRIBUNALE DI MILANO  
SEZIONE 4° CIVILE

Il Giudice istruttore, in funzione di Giudice unico, dott. Valter Colombo  
ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

Nella causa civile iscritta al numero di ruolo generale sopra riportato;  
promossa con atto di citazione notificato in data 20.06.2003 a ministero dell'Aiutante  
Ufficiale Giudiziario addetto all'Ufficio Unico Notifiche della Corte d'Appello di Milano

DA

[REDACTED], in persona del suo legale rappresentante pro  
tempore, elettivamente domiciliata in Milano Largo Augusto 3, presso lo studio dell'avv.  
Marco De Innocentis, che la rappresenta e difende, unitamente agli avv.ti Luisella Collu  
e Massimo Massara del Foro di Torino, per procura a margine dell'atto di citazione-

**ATTRICE**

**CONTRO**

[REDACTED] in persona del suo amministratore unico sig.  
[REDACTED] elettivamente domiciliata in Milano via Baracchini 2, presso lo studio  
dell'avv. Vito Tucci, che la rappresenta e difende per procura a margine della comparsa  
di costituzione e risposta-

**CONVENUTA**

**[REDACTED]**, elettivamente domiciliato in Milano via Baracchini 2, presso lo studio dell'avv. Giovanna Tucci, che lo rappresenta e difende per procura a margine della comparsa di costituzione e risposta-

**CONVENUTO**

**[REDACTED]** in persona dell'Amministratore Unico rag. Italo Augeri, elettivamente domiciliata in Milano via M. Della Rocca 1, presso lo studio dell'avv. Marco Rocchini, che la rappresenta e difende, per procura a margine della comparsa di costituzione e risposta-

**CONVENUTA**

Oggetto: risarcimento danni per responsabilità precontrattuale.

All'udienza di precisazione delle conclusioni i procuratori delle parti, come sopra costituiti, concludevano come da fogli allegati.

TRIBUNALE DI MILANO

COMPARSА DI COSTITUZIONE E PRECISAZIONE DELLE

CONCLUSIONI DEFINITIVE

nella causa promossa da

[redacted] rappresentata e difesa dagli Avv.ti Luisella Collu e Massimo  
Massara del Foro di Torino nonché rappresentata dall'Avv. Marco de  
Innocentis del Foro di Milano

- ATTRICE -

contro

[redacted]

- CONVENUTA CONTUMACE -

e

[redacted] rappresentata e difesa dall'Avv. Marco Rocchini

- CONVENUTA -

e

[redacted] rappresentato e difeso dall'Avv. Giovanna Tucci

- CONVENUTA -

\*\*\*\*\*

.....  
La difesa di parte attrice dà atto che, con atto rogito Notaio Francesco

Piglione di Torino in data 16.2.07, le società:

[redacted], con sede in Torino, Via Cassini n. 71;

[redacted]

[redacted] con sede in Torino, Via Cassini n. 71;

[redacted], con sede in Torino, Via Cassini n. 71;

.....

si sono dichiarate fuse, mediante incorporazione delle prime due nella terza, in conformità alle rispettive delibere di fusione, sulla base del progetto di fusione e dei documenti depositati per le delibere di fusione.

Ai sensi dell'art. 2504 del Cod. Civ., pertanto, la società incorporante s.r.l. CO.GI.TO. è subentrata in tutto il patrimonio attivo e passivo delle società incorporate ed in tutte le loro ragioni, azioni e diritti così come in tutti gli obblighi e passività di qualsiasi natura.

Si allega copia del certificato di rogito rilasciato dal Dott. Francesco Piglione in data 16.2.07.

Per l'effetto, è la [REDACTED] - e non più la [REDACTED] [REDACTED] - il soggetto giuridico titolare della legittimazione processuale e sostanziale nella presente controversia.

[REDACTED] come sopra rappresentata e difesa, assume le seguenti

#### CONCLUSIONI

Voglia il Tribunale Ill.mo;

Respinta ogni contraria istanza eccezione e deduzione;

Previa le più opportune declaratorie e, segnatamente, previa declaratoria della legittimità del recesso dalle trattative di cui in narrativa operate dalla società attrice e provocato dalla condotta illegittima dei convenuti e, quindi, sulla esclusiva responsabilità di questi ultimi per la mancata stipulazione del contratto di compravendita;

In via principale: dichiarare tenuta e condannare la società [REDACTED] [REDACTED] in via tra loro solidale, a risarcire alla [REDACTED] in persona del suo legale rappresentante

pro tempore, i danni tutti dalla medesima subiti a causa della condotta illegittima e scorretta tenuta dalle società convenute nelle trattative contrattuali, di cui trattasi, e che ha provocato la rottura delle trattative stesse da liquidarsi dal Giudice secondo equità.

Dichiarare che la s.r.l. CO.G.I.TO è la legittima proprietaria dell'assegno bancario n. 1754248121 a firma [REDACTED] di € 100.000,00 tratto sulla Banca Intesa BCI sul c/c n. 101881/29 e, per l'effetto, autorizzare il custode dell'assegno stesso, nella persona del Direttore della filiale della Banca Intesa dove è acceso detto c/c a restituire l'assegno sopra indicato alla [REDACTED], per essa, al suo legale rappresentante.

In via subordinata: ove dovesse risultare che il convenuto [REDACTED] non aveva i poteri per rappresentare la [REDACTED] [REDACTED] per lo svolgimento delle trattative precontrattuali svoltesi con la società concludente, dichiarare tenuta e condannare, unitamente ed in solido alla [REDACTED] il contenuto [REDACTED] a risarcire alla concludente i danni sopra richiesti in via principale.

In ogni caso: con il favore delle spese, onorari tutti di giudizio e patrocinio, ivi incluse quelle della fase del sequestro e le competenze del custode oltre 12,50% forfetario e C.P.A. sui compensi.

Si allega: copia certificato di rogito di fusione per incorporazione del Dott. Francesco Piglionis, Notaio in Torino, rilasciato in data 16.2.07.

Torino, li 12.03.07

Milano, li

## VERBALE DI PRECISAZIONE DELLE CONCLUSIONI

A favore di:

**C.D.A. CENTRO DISTRUBUZIONE ALIMENTARE S.R.L.**

\*\*\*\*\*

Voglia l'Ilmo Tribunale adito così giudicare:

in via preliminare: estromettere la CDA dall'odierno giudizio per carenza di legittimazione passiva;

in subordine, nel merito: accertare dichiarare che nessuna responsabilità è ascrivibile alla CDA, per nessun titolo e/o ragione e, di conseguenza, respingere tutte le domande avanzate nei suoi confronti dalla ██████████ per tutti i motivi di cui sopra;

- con vittoria di spese, diritti ed onorari, oltre IVA e CPA come per legge ed il rimborso forfetario delle spese generali ai sensi dell'art. 14 D.M. 127/2004.

Salvo ogni altro diritto.

22/3/07

IL GIUDICE

W

W

Avv. VITO TUCCI  
Via F. Baracchini, 2  
20123 MILANO  
Tel. 02/66455318 - Fax 801318

**TRIBUNALE CIVILE DI MILANO**

**Sezione IV – G.I. Dott. Colombo – R.G. 35434/04**

\*\*\*\*\*

**CONCLUSIONI NELL'INTERESSE**

**DELLA IMMOBILIARE VILLORESI S.R.L.**

\*\*\*

Piaccia all'ill.mo Tribunale adito, contrariis rejectis, così giudicare:

**IN VIA PRINCIPALE E NEL MERITO**

Rigettare le domande attoree siccome infondate in fatto e in diritto.

Sempre con vittoria di spese, competenze ed onorari, oltre accessori

di legge (rimb. forf. 12,5%, IVA e CPA).

Milano, 22.03.2007

IL GIUDICE  


**TRIBUNALE CIVILE DI MILANO**

**Sezione IV - G.I. Dott. Colombo - R.G. 35434/04**

\*\*\*

**conclusioni nell'interesse del convenuto Motta Vittorio Maria**

Piaccia all'ill.mo Tribunale adito, contrariis rejectis, così giudicare:

**IN VIA PRELIMINARE**

Accertare e dichiarare che il sig. Vittorio Maria Motta è privo di legittimazione processuale passiva in ordine alle domande risarcitorie azionate dalla società VIBA nel presente giudizio.

**IN VIA PRINCIPALE E NEL MERITO**

Respingere le domande spiegate dalla società VIBA siccome infondate in fatto ed in diritto.

Sempre con vittoria di spese, competenze ed onorari, oltre accessori di legge (rimb. forf. 12,5%, IVA e CPA).

Milano, 22.03.2007

IL GIUDICE  
L

## SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione, ritualmente notificato, [REDACTED] conveniva in giudizio la

[REDACTED], esponendo che:

-la società attrice, interessata all'acquisto di un complesso immobiliare nel Comune di San Colombano al Lambro, composto da n. 26 appartamenti, n. 26 box e n. 28 cantine con annesse parti comuni, in data 23.04.03, presso gli uffici della stessa Viba in Torino, si incontrava con le venditrici, precisamente con il sig. [REDACTED]

[REDACTED] presente pure l'intermediario [REDACTED]

-all'esito dell'incontro, le parti sottoscrivevano un atto, denominato "Proposta d'acquisto immobiliare" con il quale: 1) [REDACTED] per la [REDACTED] si impegnava- per un periodo di trenta giorni a decorrere dalla data della scrittura stessa- ad acquistare il complesso immobiliare sito in Comune di San Colombano al Lambro, via Steffanini 22, di proprietà unica ed esclusiva della [REDACTED] e della [REDACTED] 2) il prezzo, indicato in euro 2.634.000,00, era espressamente riferito a mq. 3200 commerciali con il metodo di Torino (superficie in piano compreso muri esterni, mezzi muri di confine con altre unità immobiliari e vani condominiali, balconi conteggiati al 50% della superficie reale, esclusi vani condominiali, cantine, box, posti auto e terrazzi di copertura; 3) la Viba depositava euro 100.000,00 a mezzo assegno bancario non trasferibile intestato alla soc. Immobiliare Villoresi; 4) quest'ultima si impegnava a incassare detto assegno solo a seguito della conferma d'acquisto che "*perverrà a parte promittente venditrice da parte della società [REDACTED] entro e non oltre il 7.5.03. In tal caso la suddetta somma diverrà caparra confirmatoria*"; 5) la [REDACTED] si impegnava a corripondere euro 426.800,00 alla stipula del preliminare da sottoscrivere entro l'8.5.03; 6) le proprietarie-venditrici si impegnavano "*a non promettere a terzi, per la durata della presente, gli immobili oggetto della stessa*".

Dopo la sottoscrizione del predetto atto, nonostante le numerose richieste avanzate, alla [REDACTED] non veniva trasmessa alcuna planimetria del complesso immobiliare.

Veniva, comunque, fissato un incontro tra le parti per il giorno 6.5.03 presso gli uffici della ██████ in Torino.

In tale incontro, dopo aver esaminato l'ultima bozza di preliminare, diversa dalle precedenti, la ██████ decideva di non confermare e/o comunque di recedere dalla proposta d'acquisto per inadempimento delle controparti, atteso che la soc. Villoresi non aveva dimostrato la proprietà esclusiva del complesso e, soprattutto, veniva contestata la modifica alle condizioni del prezzo fissato per l'acquisto a corpo del complesso e non più a misura, come invece specificato in sede di trattative.

Contestualmente il geom. Bondi invitava la ██████ a restituire l'assegno di euro 100.000,00 consegnatole in deposito fiduciario al momento della sottoscrizione della proposta di acquisto.

In conseguenza della mancata restituzione dell'assegno, ██████ chiedeva, ed otteneva, al Tribunale di Torino il sequestro giudiziario dell'assegno *de quo*.

In data 26.5.03 perveniva alla soc. VIBA lettera datata 21.5.03 della soc. C.D.A. s.r.l. con la quale la soc. C.D.A., pur affermando l'assenza di qualsiasi contatto con la VIBA s.a.s., confermava la proprietà di una parte del predetto complesso immobiliare e confermava comunque la validità della proposta d'acquisto.

Dalle indagini successive all'incontro del 6.5.03 era poi emerso che la superficie degli immobili era molto inferiore ai 3200 mq. assicurati, e precisamente di circa 400 mq.; inoltre gli stessi immobili risultavano offerti in vendita a terzi.

Qualificata, quindi, la proposta di acquisto come un semplice accordo preparatorio delle fasi contrattuali successive, ritenuto legittimo il recesso operato in conseguenza dell'inadempimento delle convenute che hanno agito nelle trattative con un comportamento non improntato a buona fede, chiedeva di condannare le società convenute, in via tra loro solidale, a risarcire la società ██████ dei danni dalla stessa subito a causa della condotta illegittima tenuta dalle predette società nelle trattative contrattuali; dichiarare che la società ██████ è proprietaria dell'assegno bancario a firma del geom. ██████ intestato alla ██████ di euro 100.000,00, e quindi autorizzare il custode dell'assegno, nella persona del direttore della filiale ██████ a restituire il predetto assegno alla ██████, in via subordinata, ove accertato

che il convenuto [redacted] non aveva i poteri per rappresentare la [redacted] dichiarare tenuto e condannare il predetto convenuto a risarcire alla società attrice i danni come richiesti.

Si costituivano in giudizio tutti i convenuti, contestando le domande attoree.

In particolare, [redacted] assumeva che la proposta di acquisto datata 23.4.03 era vincolante per la [redacted] per la prevista durata temporale di 30 giorni; in base al punto 5) della scrittura le promittenti venditrici avevano 30 gg. di tempo per eventualmente accettare la proposta d'acquisto e, per effetto del punto 3 lett. a), i promessi venditori avrebbero potuto incassare l'assegno di euro 100.000,00 solo a seguito di una conferma di acquisto che [redacted] avrebbe fatto entro e non oltre il 7.05.03 ed in tal caso la suddetta somma sarebbe diventata caparra confirmatoria.

Aggiungeva, altresì, che la stessa [redacted] prima di inviare il telegramma di disdetta datato 7.05.03 ma pervenuto alla [redacted] l'8.5.03, aveva manifestato, in modo inequivoco, la propria volontà di voler confermare la proposta di acquisto, mediante la trasmissione alle controparti di una bozza del contratto preliminare di vendita.

Contestava infine le asserite inadempienze lamentate dalla società attrice, sia quanto alle modalità di determinazione del prezzo, sia quanto alla titolarità del complesso immobiliare.

Il convenuto [redacted] eccepiva la propria carenza di legittimazione passiva atteso che aveva partecipato alle trattative, non quale rappresentante di [redacted] ma quale semplice consulente della società Immobiliare Villoresi e di tale circostanza era ben consapevole la stessa [redacted]. La scrittura in esame infatti non era stata sottoscritta anche [redacted]

Nel merito, poi, contestava la fondatezza delle domande attoree, in quanto il recesso operato dalla società attrice doveva ritenersi illegittimo ed intempestivo sulla base di una corretta interpretazione delle clausole contrattuali.

[redacted] a sua volta, evidenziava di non aver mai preso parte alle trattative pre-contrattuali, tanto che il [redacted] non era il rappresentante della [redacted] e non era stato dalla stessa in alcun modo incaricato di svolgere trattative per la suddetta vendita.

Assegnati i termini per le memorie di cui agli artt. 180 e 184 c.p.c., con ordinanza in data 1.06.05 il Giudice ammetteva parzialmente i capitoli di prova dedotti dalla società attrice. Assunte le prove ammesse, con ordinanza in data 29.03.06, non ammessa la produzione della comunicazione 24.03.06 di ██████████ attestante l'erogazione di un mutuo in data 6.11.03 e non ammessa altresì la CTU richiesta in quanto esplorativa, ritenuta la causa matura per la decisione, il Giudice rinviava per la precisazione delle conclusioni.

All'udienza del 22.03.07 le parti precisavano le rispettive conclusioni ed il Giudice, dopo aver assegnato alle stesse i termini di legge per il deposito degli scritti conclusivi, assumeva la causa in decisione.

### MOTIVI DELLA DECISIONE

La proposta di acquisto in data 23.04.03 prevedeva al punto 1) che *“la VIBA si impegna per 30 giorni a partire da oggi, ad acquistare il complesso immobiliare sito in Comune di San Colombano al Lambro...di proprietà unica ed assoluta della società Immobiliare Villoresi s.r.l.....e della società C.D.A. s.r.l.....che sottoscrive la suddetta proposta di acquisto quale impegno a non promettere a terzi, per la durata della presente, gli immobili oggetto della stessa...”*; al punto 2) il proponente dichiarava che *“...ha visionato ad oggi, soltanto in parte, quanto occorrente ad un eventuale trasferimento di proprietà e si impegna per il periodo suindicato, ad approfondire le suddette cognizioni attingendo anche dalla stessa proprietà tutte quelle informazioni idonee e necessarie al trasferimento definitivo della titolarità e proprietà degli immobili oggetto della presente proposta...”*; al punto 3) veniva indicato il prezzo in euro 2.634.000,00 e si dava atto alla lettera a) che *“euro 100.000,00 vengono depositate, a mezzo assegno non trasferibile intestato ai venditori, alla firma della presente proposta, che ne rilascia quietanza e che si impegna ad incassarlo solo a seguito della conferma d'acquisto che perverrà a promittente venditrice da parte della società ██████████ entro e non oltre il 7.05.03. In tal caso la suddetta somma diverrà caparra confirmatoria”*; al punto 5) si stabiliva che *“in ogni caso la presente proposta resterà priva di effetto se entro 30 giorni da oggi non verrà accettata da entrambi le parti...”*.

Dall'esame coordinato delle predette clausole si evince che la suddetta proposta di acquisto immobiliare non può qualificarsi alla stregua di una proposta irrevocabile a carico del solo proponente, atteso che la volontà di recedere viene riconosciuta ad entrambi i contraenti ed esercitabile nel termine di trenta giorni. Si può quindi

fondatamente ritenere che la suddetta proposta si inserisca nell'ambito di trattative negoziali intercorse tra le parti assumendo il significato di *"un accordo preparatorio delle fasi contrattuali successive"*.

Ne consegue che il recesso operato dalla società attrice è certamente valido e legittimo in quanto facoltà prevista nell'accordo suddetto ed esercitato nel termine previsto ed inoltre giustificato dal comportamento tenuto dai convenuti.

Ed invero, non vi è dubbio che la proposta di acquisto immobiliare *de qua* prevedeva una vendita del complesso immobiliare a misura, come si evince dalla stessa precisazione posta in calce alla suddetta scrittura come punto 1/1 (*"E' riferito a mq. 3.200 commerciali calcolati con il metodo di Torino (superficie in piano compreso muri esterni, mezzi muri di confine con altre unità immobiliari e vani condominiali, balconi conteggiati al 50% della superficie reale, esclusi vani condominiali, cantine, box, posti auto e terrazzi di copertura"*).

I testi escussi hanno confermato tale circostanza. Così l'arch. [REDACTED] ha precisato, nel confermare il cap. 3, che nella stesura della proposta si specificò anche il criterio adottato per la determinazione della metratura commerciale, secondo i criteri adottati sulla piazza di Torino ed ha aggiunto che le venditrici si impegnarono a far pervenire alla [REDACTED] idonea planimetria, riscontrando comunque in seguito che la superficie complessiva era di circa mq. 2946.

Il teste [REDACTED] ha confermato la circostanza che, anche prima dell'incontro del 23.04.03, aveva richiesto alle venditrici di consegnare una idonea planimetria allo scopo di mettere le altre parti in condizione di valutare la possibilità o meno di acquistare; ha altresì precisato che le stesse venditrici, da un lato, assicurarono che la reale estensione del complesso era quella indicata, dall'altro, si impegnarono a far pervenire entro breve termine la planimetria richiesta.

Pertanto, la modificazione unilaterale delle condizioni di vendita quanto alla determinazione del prezzo, non più a misura ma a corpo, come indicato nella bozza del contratto preliminare (doc. 3 e 4 attrice), rende certamente legittimo e giustificato il recesso operato dalla società attrice. Tale modificazione infatti incide in modo significativo sulle trattative negoziali per come si erano svolte e a nulla rileva la considerazione, meramente difensiva, delle convenute secondo cui l'indicazione del

prezzo a misura non era considerato un elemento essenziale, così come irrilevante è la considerazione della esiguità della diminuzione di metratura.

In realtà proprio nella bozza di contratto preliminare della società attrice (doc. 2) è espressamente detto che *"eventuali discordanze di superfici tra la realtà e la proposta di Parte Promittente verranno calcolate in modo percentuale in aumento o diminuzione sul prezzo concordato"*, mentre invece nella bozza modificata della società Villoresi viene detto che *"il prezzo... è convenuto... per mq. 3200 indicativi e non vincolanti in quanto la proprietà nella sua totalità viene alienata a corpo e non a misura come indicato da Parte Promittente"*, con una modifica dunque significativa delle condizioni originariamente concordate.

L'altro profilo di contestazione concerne la scarsa chiarezza della società Villoresi s.r.l. in ordine alla titolarità del complesso immobiliare *de quo*. Anche tale doglianza è fondata. Infatti, mentre nella bozza del contratto preliminare (doc. 4 attrice) la società Villoresi dichiarava di essere l'unica proprietaria degli immobili, i testi escussi hanno concordemente dichiarato che, a precisa richiesta di [REDACTED], non solo non veniva dimostrato tale preteso titolo di proprietà ma anzi la stessa [REDACTED] assumeva di aver titolo (riservandosi di produrre delle prove) a trattare anche per i sei appartamenti intestati a [REDACTED] formulando un prezzo globale a corpo.

Pertanto, le incertezze e le ambiguità su due aspetti fondamentali della vendita, la determinazione del prezzo e la titolarità del bene, hanno indotto la società attrice a recedere e comunque a non confermare (punto 3/a scrittura 23.4.03) l'acquisto chiedendo la restituzione dell'assegno di euro 100.000,00 (doc. 5 e 6 attrice).

Ne consegue che, pertanto, deve essere accolta la domanda di restituzione dell'assegno *de quo* da parte del custode dell'assegno alla società attrice.

Quanto alla posizione degli altri convenuti, [REDACTED] si è difesa assumendo che il legale rappresentante della società, rag. Augeri, non aveva mai partecipato alle trattative, mentre [REDACTED] non aveva alcun potere di rappresentare la [REDACTED]

Il convenuto [REDACTED] a sua volta, ha eccepito la propria carenza di legittimazione passiva rilevando che la [REDACTED] era ben consapevole che il [REDACTED] non era il legale rappresentante della [REDACTED]

Ora, entrambi i testi escussi hanno concordemente precisato che all'incontro del 23.4.03 era altresì presente [redacted] qualificatosi incaricato della [redacted] mentre all'incontro del 6.5.03 non era presente il legale rappresentante della [redacted] benchè fosse stata evidenziata l'opportunità della sua presenza.

Ne deriva che la [redacted] s.r.l. non può ritenersi in alcun modo responsabile non avendo formalmente partecipato alle suddette trattative (la scrittura 23.4.03 non risulta infatti sottoscritta anche dal legale rappresentante della predetta società), ben sapendo infatti la società attrice che il [redacted] non aveva alcun potere rappresentativo.

Nonostante ciò la posizione della predetta società appare ambigua se è vero che, con lettera 21.5.03 (doc. 10 attrice), la medesima ha riconosciuto comunque la legittimità della proposta di acquisto.

Quanto poi al convenuto [redacted] occorre rilevare che la stessa società attrice era ben a conoscenza del fatto che lo stesso non era il legale rappresentante della [redacted] (v. scrittura privata 23.4.03), così come avrebbe ben potuto richiedere al Motta di giustificare i propri poteri quale procuratore di [redacted] Fondata è pertanto l'eccezione di carenza di legittimazione passiva del predetto convenuto.

In ordine ai danni lamentati dalla società attrice per la condotta scorretta tenuta dai convenuti durante le trattative, occorre rilevare che le voci menzionate (spese inutilmente sostenute, perdita di altre occasioni favorevoli, danni all'immagine commerciale, deposito infruttifero), non hanno trovato alcun riscontro probatorio in quanto la società attrice non ha prodotto in proposito alcun principio di prova scritta, né ha richiesto di fornire idonea prova. Non può, pertanto, procedersi alla determinazione equitativa del danno, come richiesto dall'attrice, in assenza di qualsiasi prova in ordine alla sussistenza dello stesso.

In ordine alle spese, tenuto conto dell'esito del giudizio, [redacted] s.r.l. deve essere condannata a rifondere quelle sostenute dalla società attrice, mentre ricorrono giusti motivi per compensare le spese tra l'attrice e gli altri convenuti.

**P.Q.M.**

Il Giudice, definitivamente pronunciando nella causa promossa da [redacted] contro [redacted] s.r.l. e rag. [redacted], disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così provvede:

- 1) dichiara la legittimità del recesso dalle trattative operato da [redacted] e, per l'effetto, dichiara che [redacted] è la legittima proprietaria dell'assegno bancario n. 1754248121 a firma geom. [redacted] intestato [redacted] di euro 100.000,00 tratto sulla Banca Intesa BCI sul c/c n. 101881/29 ed autorizza il custode dell'assegno stesso, nella persona del Direttore della filiale della [redacted] ove è acceso detto conto a restituire l'assegno sopra indicato alla [redacted], per essa, al suo legale rappresentante;
- 2) dichiara la carenza di legittimazione passiva di [redacted]
- 3) respinge ogni altra domanda perché infondata;
- 4) condanna la [redacted] s.r.l. a rimborsare alla società attrice le spese del giudizio, che si liquidano in complessivi euro 18.919,02, di cui euro 9500,00 per onorari, euro 8500,00 per diritti ed euro 919,02 per spese, oltre rimb. forf. ed accessori come per legge.
- 5) dichiara compensate le spese tra la società attrice e la C.D.A. s.r.l. ed il rag. [redacted]

Così deciso in Milano il 31.08.2007.

Il Giudice

Valter Colombo

